



CRITERI
PER L'ASSEGNAZIONE
DEI LOCALI EX CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Adottato con delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____

Il Segretario Comunale

.....

Criteria per l'assegnazione dei locali ex Consigli di Circoscrizione

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente atto organizzativo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento Organizzativo per la Gestione dei Beni immobili del comune di Bollate", disciplina le modalità per l'utilizzo dei seguenti locali precedentemente occupati dalle ex Circoscrizioni Comunali:

1. locali di via Monte Grappa n. 2 (ex Consiglio Circoscrizione di Cascina del Sole);
2. locali di via San Bernardo n. 26 (ex Consiglio Circoscrizione di Cassina Nuova);
3. locali di via Galimberti n. 6 (ex Consiglio Circoscrizione di Ospiate/Castellazzo).

Art. 2 (Finalità della concessione in uso)

1. Requisito essenziale per richiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 è quello di avere la residenza, la sede o, comunque, effettuare attività nel territorio del Comune di Bollate.
2. I locali possono essere concessi in utilizzo ad enti, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che svolgono attività sul territorio di Bollate per lo svolgimento di conferenze, convegni, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, mostre, iniziative aperte al pubblico, corsi di formazione che favoriscano l'aggregazione e la crescita culturale e civile della Comunità.
3. Le associazioni culturali e sportive, che hanno sede sul territorio di Bollate, possono richiedere la concessione in uso dei locali per lo svolgimento delle assemblee sociali e per le riunioni dei propri organismi direttivi.
4. Le forze politiche presenti sul territorio comunale possono richiedere la concessione in uso dei locali per manifestazioni o congressi aperti al pubblico aventi carattere saltuario e non periodico.
5. Le richieste avanzate dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti ed Istituzioni pubblici saranno esaminate con precedenza rispetto a quelle di altre associazioni non pubbliche.

Art. 3 (Tariffe di utilizzo)

1. La concessione in uso è subordinata al pagamento di un canone giornaliero così determinato:
 - € 15,00 per le ONLUS, le associazioni e gli enti di ogni tipo, associazioni sindacali e partiti politici;
 - € 50,00 per l'utilizzo dei locali da parte di soggetti privati non rientranti nelle

fattispecie sopra indicate.

Art. 4
(Modalità di proposizione della richiesta)

1. La richiesta di concessione in uso dei locali deve essere presentata per iscritto con istanza specifica, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'utilizzo dei medesimi, all'Ufficio Protocollo e deve essere indirizzata all'Ufficio Demanio e Patrimonio.
2. La concessione in uso è adottata con atto sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Demanio e Patrimonio.

Art. 5
(Autorizzazioni e permessi per lo svolgimento di manifestazioni)

1. I soggetti concessionari devono rispettare gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di autorizzazioni, permessi o pagamento di contributi o diritti di autore per lo svolgimento delle attività da loro organizzate: l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità e da ogni adempimento per obblighi che competono ai concessionari.
2. L'Amministrazione Comunale è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità di custodia, danneggiamento e furto relativamente a materiali introdotti nei locali dai concessionari nonché da ogni ulteriore responsabilità civile per eventuali danni a terzi che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo.

Art. 6
(Richiesta di concessione in uso per iniziative periodiche)

1. La richiesta di concessione in uso è a tempo determinato: non vengono consentiti utilizzi per periodi superiori a tre giorni consecutivi.

Art. 7
(Garanti responsabili del corretto utilizzo della sala)

1. La domanda di richiesta di concessione in uso dei locali dovrà essere corredata dalla indicazione di almeno una persona in qualità di garante responsabile del corretto utilizzo dei locali e degli arredi.
2. I soggetti concessionari, in solido con la persona indicata nell'istanza di concessione in qualità di garante, se diversa dal concessionario, sono responsabili della custodia dei locali e del corretto utilizzo degli arredi sino al momento in cui non vengano riconsegnate le chiavi all'ufficio competente.

Art. 8
(Divieto di affiggere cartelli e manifesti)

1. E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi specificatamente destinati a tale scopo.
I cartelli, manifesti o quadri affissi durante lo svolgimento di manifestazioni dovranno essere rimossi prima del termine previsto per riconsegnare le chiavi dei locali, facendo attenzione a non recare danni alle pareti o alla struttura comunale utilizzata per l'affissione.
2. I soggetti concessionari dei locali non possono stabilire il loro recapito né eleggere domicilio presso la sala concessa in uso.

Art. 9
(Revoca della concessione)

1. A fronte di gravi violazioni alle presenti direttive e a quanto previsto dall'atto di concessione la medesima può essere revocata.
2. L'atto di revoca della concessione deve essere motivato.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.